

STATUTO

**DELTA - MIZAR
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS SCARL**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPOROSSO IM VIA BRAIE 300/A

Numero REA: IM - 117757

Codice fiscale: 01336550080

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" AL N. 231 DI RACCOLTA	
	STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA	
	"DELTA-MIZAR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SCARL"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA	
	Articolo 1	
	Costituzione e sede sociale	
	E' costituita la società cooperativa a responsabilità limitata denominata	
	“DELTA-MIZAR Cooperativa Sociale Onlus Scarl” .	
	La società ha sede in Camporosso (IM) Via Braie 300/a.	
	La Società potrà istituire, su delibera assemblea, ai sensi di legge, sedi secon-	
	darie, succursali, agenzie e rappresentanze altrove.	
	Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi	
	regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leg-	
	gi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a re-	
	sponsabilità limitata queste ultime in quanto compatibili con la disciplina del-	
	la società cooperativa.	
	Articolo 2	
	Durata della società	
	La durata della Società è fissata dalla data della costituzione al 31 dicembre	
	2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.	
	Articolo 3	
	Rapporti con i terzi	
	La Società Cooperativa, oltre a conseguire gli scopi mutualistici in favore dei	
	- 1 -	

propri soci, può svolgere qualsivoglia rapporto con i terzi.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4

Scopo sociale

Ai sensi dell'articolo 2511 c.c. la Società Cooperativa ha scopo mutualistico.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse finalizzate anche all'inserimento lavorativo di persone, di cui all'art. 1 lettera a) e b) della legge n. 381 dell'8 novembre 1991, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112.

La società si iscriverà al Registro regionale delle cooperative sociali di cui alla Legge regionale n. 42/2012 istituito ai sensi della Legge n. 381 dell'11 gennaio 1991.

Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal D.Lg.c.p.s. 14 dicembre 1947 n. 1577, come modificato dall'art. 6 comma 1 lett. c) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché la cancellazione dal Registro regionale sopra citato.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'art. 45 della Costituzione Repubblicana e dell'art. 2511 del codice civile.

I soci, inoltre, unitamente allo scopo di cui al punto precedente anche tramite la gestione in forma associativa dell'azienda, perseguono lo scopo della conti-

	nuità di occupazione lavorativa e delle migliori condizioni economiche com-	
	patibilmente con la salvaguardia della competitività della Azienda sul merca-	
	to.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa nell'ambito del-	
	le leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano	
	con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o au-	
	tonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	La Società Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del	
	Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò stesso, la Cooperativa aderi-	
	sce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue di Roma, ai suoi organismi pe-	
	riferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede socia-	
	le.	
	<u>Articolo 5</u>	
	Oggetto	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:	
	- Ristrutturazione e manutenzione di fabbricati e di strutture edili in genere;	
	- Produzione e promozione di prodotti tipici e/o artigianali e/o come terzisti	
	finalizzati all'inserimento lavorativo;	
	- Insatallazione,riparazione e manutenzione d'impianti elettrici,gas,idraulici e	
	di riscaldamento ad uso civile ed industriali;	
	- Pulizie civili ed industriali;	
	- Disinfestazioni-sanificazioni-disinfezioni-trasporto e smaltimento rifiuti;	
	- Manutenzione e ripristino di strade,sentieri e aree verdi;	
	- 3 -	

	- Raccolta differenziata e gestione impianti smaltimento;	
	- Manutenzione e ripristino di parchi e giardini e dei manufatti, anche d'arte, ivi locati anche per la sola pulizia ed il riordino;	
	- Segnaletica orizzontale e verticale;	
	- Le attività nel campo dei servizi integrati multiservizi;	
	- Trasporto di cose e persone per conto proprio e per conto terzi;	
	- Impianti turistici: campeggi, parchi pubblici e privati, arenili, aree di balneazione, stabilimenti balneari, centri di agriturismo, case per ferie, alberghi, case per vacanze, ostelli, ivi compreso la gestione di punti di ristoro, spacci, bar, ristoranti annessi ai medesimi, servizi mensa, pescaturismo;	
	- Impianti sportivi in genere e relativi servizi aree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in genere ivi compreso l'allestimento delle stesse;	
	- Fattorinaggio, affissione manifesti, centralini telefonici, parcheggi lavorazioni per conto terzi, sorveglianza non armata di immobili e parcheggi;	
	- Attività di trasporto conto terzi di cose e persone;	
	- Installazione elettrodomestici;	
	- Servizi portuali e aeroportuali;	
	- Servizi logistici e movimentazione merci, preparazione, spedizioni, raccolta, imballaggio, inscatolamento tutte le attività e commesse al facchinaggio;	
	- Attività di formazione professionale relativa sia a quanto sopra sia alle tematiche dell'inserimento lavorativo e della cooperazione sociale rivolta alle cooperative sociali e a soggetti pubblici e privati;	
	- gestire Servizi Sociali/socio educativi e sanitari,	
	- gestire residenze protette, comunità terapeutiche e strutture sanitarie in generale,	
	- 4 -	

	- gestire strutture di utilità culturale per favorire l'aggiornamento degli operatori del settore.	
	- Rilegatura, fotocopiatrice, archiviazione, servizi per amministrazione pubblica e privata, recapiti, spedizioni;	
	- Servizi ricreativi, intrattenimento, spettacoli per collettività imprese terzi in genere;	
	- Servizi di assistenza alla persona: sanitari, infermieristici, igiene della persona, assistenza ad anziani, bambini, fasce deboli;	
	- Attività di recupero psicofisico e sociale di appartenenti a fasce deboli;	
	- Altre attività affini e collegate alle precedenti;	
	- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 del D.Lgs 112/2017 e precisamente: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale; microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del Decreto Legislativo 1^ settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni; agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e suc-	
	- 5 -	

	cessive modificazioni; organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-	
	stiche; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla	
	criminalità organizzata.	
	Montaggio, assemblaggio e smontaggio di apparecchiature e componentistica.	
	Inoltre la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affi-	
	ne a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici ne-	
	cessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; perciò, a titolo esemplifi-	
	cativo, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le as-	
	sunzioni di partecipazioni societarie, necessarie o utili alla realizzazione de-	
	gli scopi sociali e attinenti comunque, indirettamente o direttamente ai mede-	
	simi.	
	La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente	
	che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all'estero.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai rego-	
	lamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la rac-	
	colta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previden-	
	- 6 -	

	za e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da ap-	
	posito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccol-	
	ta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del con-	
	seguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di leg-	
	ge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra	
	il pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di leg-	
	ge.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la rea-	
	lizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per	
	la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	<u>Articolo 6</u>	
	I soci	
	Il numero dei Soci non potrà essere inferiore al minino e superiore al massi-	
	mo stabiliti dalla legge.	
	Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento)	
	dei lavoratori ed essere, compatibilmente con il loro stato soggettivo, socie	
	della cooperativa.	
	Possono essere soci i soggetti previsti dalle normative in materia di cooperati-	
	ve sociali e che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa eser-	
	citata dalla Società Cooperativa oppure che per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine, specializzazione professionale, possono partecipare diretta-	
	mente ai lavori dell'Impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al	
	- 7 -	

	suo sviluppo.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutuali-	
	stico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della coo-	
	perativa. L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strate-	
	gie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	L'ammissione del socio è, inoltre, condizionata, sempre secondo le valutazio-	
	ni del Consiglio di Amministrazione, alla salvaguardia dell'erogazione degli	
	scambi mutualistici in favore dei soci già associati alla Società.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.	
	Nei termini e nelle forme previste dell'articolo 2 della legge 381/91, possono	
	essere ammessi soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e	
	che, per le loro esperienze professionali, possano contribuire alla crescita pro-	
	fessionale ed imprenditoriale dei soci. Il numero dei soci volontari non potrà	
	mai superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Possono essere ammesse come soci, persone giuridiche pubbliche o private	
	che prevedano il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative,	
	ai sensi dell'articolo 11 della Legge 381/91.	
	Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 381/91 possono essere soci anche liberi	
	professionisti esercenti attività di ricerca, di assistenza e di consulenza che,	
	per la loro capacità effettiva di lavoro autonomo, di specializzazione profes-	
	sionale e di formazione imprenditoriale possano contribuire al conseguimen-	
	to dello scopo sociale.	
	Potranno essere ammessi a soci, dietro valutazione del Consiglio di Ammini-	
	- 8 -	

	strazione, anche coloro che esercitano in proprio o abbiano partecipazioni	
	personali in imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa,	
	purché la loro partecipazione sia funzionale allo sviluppo e alla crescita im-	
	prenditoriale della Società.	
	Possono essere quali soci anche le persone giuridiche i cui scopi o i cui inte-	
	ressi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla dire-	
	zione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa.	
	Potranno inoltre essere soci persone fisiche o persone giuridiche ai sensi	
	dell'articolo 4 della Legge 59/92.	
	Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n° 59/1992, la	
	Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.	
	Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi	
	strumenti finanziari.	
	Nei casi, in cui, con apposito regolamento sia disciplinata la raccolta del pre-	
	stito ovviamente limitato agli associati, sia in quanto operatori che sovven-	
	tori e volontari, ed esclusivamente per i fini del conseguimento dello scopo	
	sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire le proprie somme di risparmio	
	nel fondo all'uopo istituito.	
	<u>Articolo 7</u>	
	Ammissione a socio	
	Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda scritta al	
	consiglio di amministrazione, indicando:	
	1) indicazione del nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza e	
	codice fiscale;	
	- 9 -	

	2) indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità professio-	
	nale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche	
	competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio inten-	
	de instaurare in conformità con il presente statuto e con il conseguente regola-	
	mento;	
	3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà es-	
	sere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite mas-	
	simo fissato dalla legge;	
	4) dichiarazione di impegno ad attenersi al presente statuto e alle deliberazio-	
	ni legalmente adottate dagli Organi Sociali;	
	5) dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'arti-	
	colo 35 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire	
	alla cooperativa, dovranno, in aggiunta a quanto previsto per i soci cooperato-	
	ri, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, indicare i soggetti	
	che la rappresenteranno e produrre copia della delibera ad oggetto la doman-	
	da di ammissione a socio con l'individuazione del mandatario. Spetta al Con-	
	siglio di Amministrazione richiedere la documentazione ulteriore necessaria	
	per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della	
	domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute nell'atto co-	
	stitutivo.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, motivan-	
	do l'eventuale rigetto. Con riferimento ai soci operatori, la delibera di am-	
	missione stabilisce il tipo di rapporto che viene instaurato con la cooperativa.	
	- 10 -	

	La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all'interessato	
	e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati	
	effettuati i versamenti di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia-	
	no stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio di Amministra-	
	zione deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla ai sogget-	
	ti interessati.	
	<u>Articolo 8</u>	
	Obblighi dei soci	
	I Soci dovranno versare la tassa di ammissione, non soggetta a restituzione e	
	acquisita alla riserva legale indivisibile, nella misura stabilita dal consiglio di	
	amministrazione nonché sottoscrivere le quote sociali.	
	I Soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini pre-	
	visti dal presente statuto;	
	b) al versamento della tassa di ammissione, determinata dall'Assemblea dei	
	soci su proposta degli amministratori;	
	c) al versamento, se previsto, del sovrapprezzo determinato dall'Assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli Organi Sociali;	
	d) se soci cooperatori, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività	
	dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa,	
	- 11 -	

come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

e) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa rispettandone norme statutarie e regolamenti.

Articolo 9

Soci Speciali

I soci cooperatori, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa, possono essere iscritti a libro dei soci nella categoria dei soci speciali. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione individuare, con la delibera di ammissione,

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare

	in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministra-	
	tore.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11	
	del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del	
	periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'arti-	
	colo 13 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio spe-	
	ciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissio-	
	ne, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-	
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispetta-	
	to gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, fina-	
	lizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	
	l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in quali-	
	tà di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti pre-	
	visti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può	
	deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale se-	
	condo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	- 13 -	

	<u>Articolo 10</u>	
	Perdita della qualità di socio	
	Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza e per	
	causa di morte.	
	<u>Articolo 11</u>	
	Recesso	
	Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	c) che risolva, per qualsiasi causa e motivazione, il rapporto di lavoro in for-	
	ma subordinata, autonoma o di altra natura.	
	La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a	
	norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mu-	
	tualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda.	
	<u>Articolo 12</u>	
	Decadenza	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei casi previsti dalla	
	legge, nei confronti dei soci che vengano a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dallo statuto sociale e per qualunque causa che impe-	
	disca di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale.	
	<u>Articolo 13</u>	
	- 14 -	

	Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti	
	del Socio:	
	a) che non osservi lo statuto e le disposizioni dell'Atto Costitutivo;	
	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito	
	alle Assemblee regolarmente convocate;	
	c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quo-	
	te sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro tito-	
	lo verso la Società;	
	d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli inte-	
	ressi sociali;	
	f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimita-	
	to dall'articolo 1453 del C.C.;	
	g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provve-	
	dimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustifica-	
	to motivo soggettivo, o un provvedimento di licenziamento per giustificato	
	motivo oggettivo. Nel caso di rapporto di lavoro non subordinato, che il con-	
	tratto di lavoro sia stato risolto anche per inadempimento;	
	h) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il pro-	
	gramma di formazione di cui all'articolo 9 e, pertanto, non abbia conseguito	
	gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;	
	h) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa;	
	Articolo 14	
	Effetti della perdita della qualità di socio	
	- 15 -	

	Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la deli-	
	bera da parte dell'organo amministrativo e con la conseguente trascrizione a	
	libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, al-	
	la deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la ri-	
	soluzione dello scambio mutualistico.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbo-	
	no essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	<u>Articolo 15</u>	
	Rimborso delle quote	
	I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso delle	
	quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate ai	
	sensi dell'art. 7 della legge 59/92, la cui liquidazione, eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del	
	c.c.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Coo-	
	perativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo	
	scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al	
	socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, uni-	
	tamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.	
	- 16 -	

	<u>Articolo 16</u>	
	Causa di morte del socio	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'art. 7 della	
	legge 59/92, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel corso del qualsiasi verificata la morte.	
	<u>Articolo 17</u>	
	Modalità del rimborso delle quote da parte degli eredi	
	I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno	
	chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi, indi-	
	cati rispettivamente nei precedenti articoli.	
	Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi drit-	
	to e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sa-	
	ranno devolute, con deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di Ammini-	
	strazione o dell'Amministratore Unico, se esistenti, alla riserva legale.	
	TITOLO V	
	CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI	
	<u>Articolo 18</u>	
	Conferimento delle prestazioni di lavoro	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, ti-	
	tolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio vie-	
	ne disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea or-	
	- 17 -	

	dinaria dei soci.	
	L'Assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, potrà de-	
	liberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo ri-	
	spetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in	
	proporzione alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha prestato du-	
	rante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale titolo potranno anche esse-	
	re destinate, sempre previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle quote	
	sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti;	
	TITOLO VI	
	RISTORNI	
	<u>Articolo 19</u>	
	Ristorni	
	L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo	
	amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limi-	
	ti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno, ove previsto, è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente	
	alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i crite-	
	ri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono seguire i seguenti crite-	
	ri generali:	
	- monte ore conferite alla società;	
	- assenza di provvedimenti disciplinari riferite allo scambio mutualistico;	
	L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	- in forma liquida;	
	- mediante aumento delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni	
	- 18 -	

	di capitale.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	BILANCIO	
	<u>Articolo 20</u>	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1. dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di	
	quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti con-	
	sentiti dalle leggi vigenti;	
	2. dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore ne su-	
	periore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori;	
	3. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valo-	
	re delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed	
	agli eredi dei soci deceduti;	
	4. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi	
	de l presente statuto sociale;	
	5. dalla riserva straordinaria;	
	6. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per leg-	
	ge.	
	Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti numeri 3) e 5), sono indivisibili	
	e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori duran-	
	te la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimo-	
	nio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	- 19 -	

<u>Articolo 21</u>		
Versamento delle quote sottoscritte		
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previ-	
	ste dal Consiglio di Amministrazione.	
	Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della	
	sottoscrizione.	
	Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite	
	purché interamente liberate e subordinatamente all'espresso gradimento della	
	cooperativa nei confronti dell'acquirente.	
<u>Articolo 22</u>		
Delle quote		
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né esse-	
	re cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusiva-	
	mente per l'intera quota detenuta dal socio.	
<u>Articolo 23</u>		
Bilancio e destinazione dell'utile		
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla reda-	
	zione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai	
	principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione en-	
	tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centot-	
- 20 -		

	tanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'arti-	
	colo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sul-	
	la gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel	
	rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, suc-	
	cessivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in	
	misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento	
	dei requisiti mutualistici;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qual-	
	siasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento,	
	anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904.	
	L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui attivi,	
	al netto della quota di cui alle precedenti lettere a) e b) riservata al Fondo mu-	
	tualistico, sia devoluta al fondo di riserva straordinaria di cui alla precedente	
	lett. f).	
	TITOLO VIII	
	LE DECISIONI DEI SOCI	
	<u>Articolo 24</u>	
	Le decisioni dei soci	
	- 21 -	

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi	
	diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione	
	degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;	
	4. le modificazione dello statuto;	
	5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
	6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'Assemblea dei soci	
	a norma dell'art. 2479 bis.	
	Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436 c.c.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione as-	
	sembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.	
	<u>Articolo 25</u>	
	L'Assemblea	
	Le Assemblee sono convocate sia presso la sede sociale che altrove, purché	
	in Italia. La convocazione dell'Assemblea potrà avvenire mediante avviso co-	
	municato ai soci al recapito da questi ultimi reso noto alla Società, con mezzi	
	che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni	
	- 22 -	

	prima dell'Assemblea; a tale riguardo per recapito si intende oltre all'indiriz-	
	zo del domicilio, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica cui il	
	socio ha dichiarato voler essere inviate le comunicazioni sociali (email).	
	E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purchè a tutti i soci parteci-	
	panti sia consentito di seguire lo svolgimento della riunione, di partecipare in	
	tempo reale alla discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e	
	a condizione che i partecipanti vengano identificati all'inizio della riunione e	
	della presenza dei medesimi si dia atto nel verbale di Assemblea redatto dal	
	segretario. In presenza di dette condizioni, la riunione si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trova il Presidente ed insieme a lui il segretario della riunione.	
	In mancanza della formalità di convocazione, l'Assemblea sarà regolarmente	
	costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la	
	maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In ta-	
	le ipotesi si applicano l'ultimo capoverso del IV° comma dell'art. 2366 c.c.	
	ed il V° comma dello stesso articolo.	
	<u>Articolo 26</u>	
	Convocazione dell'Assemblea e deliberazioni	
	In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e deli-	
	bera validamente, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti po-	
	sti all'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste	
	maggioranze qualificate a norma di legge.	
	- 23 -	

	<u>Articolo 27</u>	
	Votazioni	
	Per le votazioni si procederà, normalmente, con il sistema della alzata di ma-	
	no o per divisione.	
	<u>Articolo 28</u>	
	Diritto di voto	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nell'Albo dei	
	soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia la quota	
	posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Ammini-	
	stratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante	
	delega scritta; ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conser-	
	vate fra gli atti sociali.	
	Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente	
	delegato ed ha un voto. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale del-	
	le Assemblee e conservate fra gli atti sociali.	
	<u>Articolo 29</u>	
	Svolgimento delle Assemblee	
	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un so-	
	cio eletto dall'Assemblea stessa.	
	L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scruta-	
	tori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente	
	e dal Segretario.	
	Il verbale delle assemblee, in sede straordinaria, deve essere redatto dal Nota-	
	- 24 -	

io.

TITOLO IX

L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri: il numero dei componenti è determinato dall'assemblea dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo

	degli amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revi-	
	sore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Ammini-	
	strazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione for-	
	male, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se	
	nominati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le	
	deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	
	caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e	
	dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle deci-	
	sioni degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della	
	cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri	
	degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli am-	
	ministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e pre-	
	cisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non posso-	
	no essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475,	
	comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclu-	
	sione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in for-	
	ma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione	
	- 26 -	

	della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o	
	l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una	
	partecipazione rilevante in altra società.	
	Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere bilanci consuntivi e preventivi e relazionare. In occasione del bi-	
	lancio di esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i criteri segui-	
	ti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutuali-	
	stica o delle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisi-	
	to stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c..Nella	
	medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;	
	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra	
	garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli	
	Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;	
	f) deliberare su tutte le altre materie di cui l'articolo quattro e compierne i se-	
	guenti atti;	
	g) deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di at-	
	ti;	
	h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e	
	le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei so-	
	- 27 -	

	ci;	
	l) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e	
	funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali e/o generali,	
	al fine di svolgere i compiti loro assegnati;	
	m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o	
	del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale.	
	In sede di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'As-	
	semblea determina l'entità del compenso per lo svolgimento dell'incarico de-	
	gli amministratori, salvo venga approvata dalla stessa Assemblea la gratuità	
	delle cariche.	
	<u>Articolo 31</u>	
	Sostituzione degli amministratori	
	In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a so-	
	stituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.	
	<u>Articolo 32</u>	
	Potere di rappresentanza della Società	
	Gli amministratori hanno la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina, Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati i pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha la facoltà di nominare	
	avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di	
	giurisdizione, previa delibera dell'organo amministrativo. Previa autorizzazio-	
	- 28 -	

ne del consiglio di amministrazione, può conferire deleghe a singoli suoi membri, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente e/o Vice-Presidenti.

TITOLO X

I CONTROLLI

Articolo 33

Sindaco Unico o Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero per eventuale autonoma e facoltativa decisione della cooperativa, l'assemblea procede alla nomina di un Sindaco unico o di un Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Sindaco o, in alternativa, ogni componente del collegio sindacale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. In caso di Collegio sindacale, l'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti.

ti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 34

Compiti del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale

Il Sindaco o, in alternativa, ogni componente del collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Sindaco o, in alternativa, il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

	TITOLO XII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	<u>Articolo 35</u>	
	Nomina dei liquidatori	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla	
	nomina di tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	<u>Articolo 36</u>	
	Devoluzione del patrimonio	
	In caso di cessazione della Società, le riserve legali costituite ai sensi	
	dell'articolo 2545 ter, devono essere devolute ai fondi mutualistici di cui	
	all'art. 11 della Legge 59/92.	
	TITOLO XIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	<u>Articolo 37</u>	
	Regolamenti interni	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministra-	
	zione potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.	
	<u>Articolo 38</u>	
	Rinvio alle leggi vigenti	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente	
	Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.	
	<u>Articolo 39</u>	
	Inderogabilità delle clausole mutualistiche	
	Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto sono inderogabili e	
	- 31 -	

33 di 33